



COMUNE DI EDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO T.A.R.I.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2023

Sommario

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ARTICOLO 2	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	5
ARTICOLO 3	SOGGETTO ATTIVO	5
ARTICOLO 4	DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8
ARTICOLO 6	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO PER L'APPLICAZIONE TARI	9
ARTICOLO 7	SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	10
ARTICOLO 8	SUPERFICI IMPONIBILI AI FINE DELLA TARI	11
ARTICOLO 9	LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DALLA TASSA PER IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	12
ARTICOLO 10	ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	14
ARTICOLO 11	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	15
ARTICOLO 12	ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE	16
ARTICOLO 13	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	17
ARTICOLO 14	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	17
ARTICOLO 15	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	18
ARTICOLO 16	PERIODI DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUTO	18
ARTICOLO 17	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	19
ARTICOLO 18	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	20
ARTICOLO 19	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	21
ARTICOLO 20	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	21
ARTICOLO 21	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO.....	22
ARTICOLO 22	ZONE NON SERVITE	22
ARTICOLO 23	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	22

ARTICOLO 24	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	23
ARTICOLO 25	RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	23
ARTICOLO 26	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	24
ARTICOLO 27	CUMULO DI AGEVOLAZIONI	25
ARTICOLO 28	TARIFFA GIORNALIERA	25
ARTICOLO 29	DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	26
ARTICOLO 30	RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO RECUPERO	27
ARTICOLO 31	MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	28
ARTICOLO 32	SCUOLE STATALI	28
ARTICOLO 33	TRIBUTO PROVINCIALE.....	29
ARTICOLO 34	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	29
ARTICOLO 35	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE	30
ARTICOLO 36	RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	31
ARTICOLO 37	RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	32
ARTICOLO 38	MODALITA' PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO	32
ARTICOLO 39	MODALITA' DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO.....	33
ARTICOLO 40	MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TARI.....	33
ARTICOLO 41	GRATUITA' DEL PAGAMENTO.....	34
ARTICOLO 42	RISCOSSIONE COATTIVA.....	34
ARTICOLO 43	PERIODICITA' DELLA RISCOSSIONE.....	34
ARTICOLO 44	RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	35
ARTICOLO 45	MODIFICA TERMINI PER I VERSAMENTI.....	35
ARTICOLO 46	RAVVEDIMENTO OPEROSO	35
ARTICOLO 47	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	36
ARTICOLO 48	ACCERTAMENTI	37
ARTICOLO 49	ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	38
ARTICOLO 50	DIRITTO DI INTERPELLO.....	38

ARTICOLO 51	PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	38
ARTICOLO 52	CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	38
ARTICOLO 53	SANZIONI ED INTERESSI.....	39
ARTICOLO 54	SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	40
ARTICOLO 55	RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	40
ARTICOLO 56	MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI.....	41
ARTICOLO 57	FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	41

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per l'igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica, accerta, e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ARTICOLO 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Si definisce “rifiuto” ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. **Sono rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. **Sono rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; i. i veicoli fuori uso.
5. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006

ARTICOLO 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO PER L'APPLICAZIONE TARI

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani. Nello specifico si intendono:
 - a) per locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto;
 - c) per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi;

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. S
4. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine;
5. Sono escluse dalla Tari: a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
7. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

ARTICOLO 7 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto; in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti, nello specifico:
 - a) per le utenze domestiche: l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale con i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

- b) per le utenze non domestiche: il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica con i soci ed associati.
2. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di acollo ai sensi dell'art. 2 L.u 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. 214/2019 convertito con modificazioni dalla L.157/2019.
 3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti suddetti.
 4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Per le parti comuni in multiproprietà e per i centri commerciali integrati utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o conduttori delle medesime. Il Gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della TA.RI.

ARTICOLO 8 SUPERFICI IMPONIBILI AI FINE DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 % di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo

principale del fabbricato (quali ad esempio. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a ml 1,5.

- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie calpestabile, quindi, è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e quella parte con altezza inferiore a ml. 1,80; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
 5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 9 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DALLA TASSA PER IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

per le utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; (dalla data di presentazione della richiesta di esenzione all'ufficio Tributi).
- superfici coperte di altezza inferiore a 180 centimetri.

per le utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze del comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e a idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti.

ARTICOLO 10 ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali sono di norma soggetti al tributo i locali e le aree aventi destinazioni diverse dal reparto di produzione o dai magazzini di deposito materie prime e semilavorati, comunque connessi al ciclo produttivo.
2. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie anche le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
3. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.
4. Per fruire delle esclusioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
 6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013, la superficie tassabile per tutti gli immobili soggetti al prelievo è costituita dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 o della tassa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 (TIA 1) ove non siano intervenute variazioni.
2. Per superficie calpestabile si intende quella derivante dalla misurazione al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La superficie considerata ai fini della tassazione dovrà essere calcolata al netto dei muri interni, pilastri e muri perimetrali.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili

nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ed in caso contrario, al metro quadro inferiore.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
9. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti, come risultanti dalla banca dati comunale.
10. L'ufficio tributi procederà all'iscrizione d'ufficio applicando la norma prevista dall'art. 1 comma 647 della Legge 147/2013. (80% della superficie catastale) al Soggetto Passivo che non provveda a presentare la dichiarazione entro il termine previsto.

ARTICOLO 12 ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Sono esclusi dalla tassazione i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo delle Utenze Non Domestiche che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali e pericolosi secondo la normativa vigente.
2. Sono considerati "funzionali all'attività produttiva" i magazzini intesi come "gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale e le aree scoperte operative".
3. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente Gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
4. La presenza, seppur minima, di materie prime o merci, diverse da quelle di cui al comma 2, determina l'esclusione dall'esenzione degli interi Magazzini ed Aree Scoperte operative.
5. I magazzini che fungono da deposito/stoccaggio o le sale espositive ove si formano Rifiuti Speciali, in via non continuativa e prevalente, non sono soggetti a tassazione.

ARTICOLO 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 14 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta

dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico 10 finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 15 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tassa è composta da:
 - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le Tariffe sono articolate in:
 - a) utenze domestiche di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 158/1999;
 - b) utenze non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui al D.P.R. n° 158/1999 e riportate nell'allegato al presente regolamento.

ARTICOLO 16 PERIODI DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUTO

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività risultanti dalle Tabelle 3a e 4a, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato citato viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei predetti locali ed aree, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ARTICOLO 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni nel corso dell'anno solare.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una specificata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) soggetto dimorante in casa di riposo, istituti di salute, case circondariali o comunità;
 - b) nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, attività di studio prestata all'estero o in Comune fuori provincia per un periodo pari o superiore all'anno, purché venga dimostrata la presentazione della dichiarazione TARI nel Comune ove lo stesso è domiciliato o il contratto di locazione nel caso di studio all'estero;
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche

condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
7. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tassa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune incrementato di 2 (due) unità.
8. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune, si assume come numero di occupanti quello risultante dalla dichiarazione. In sede di accertamento, resta ferma la possibilità per il Comune di considerare un numero di occupanti in base alle risultanze anagrafiche del Comune di effettiva residenza del soggetto passivo, fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.
9. Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, non pertinenti alle abitazioni, si considerano come utenze domestiche condotte da un solo occupante, se condotte da persone fisiche prive nel comune di utenze abitative. I medesimi locali, se pertinenti alle abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.
10. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute o comunicate successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ARTICOLO 18 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati nella delibera tariffaria dal Consiglio Comunale che avrà facoltà di derogare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n.158/1999. Tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

ARTICOLO 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 20 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione concernente il pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dalla data di presentazione della denuncia.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dalla data di presentazione della denuncia, dà diritto all'abbuono della TARI a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la TARI non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza

di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 21 RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ARTICOLO 22 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ARTICOLO 23 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine di 60 giorni
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo entro il termine di 180 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%.
2. È riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 34 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al comma 1, lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ARTICOLO 25 RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai nuclei familiari residenti che dimostrano di effettuare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti presso la propria abitazione dotata di giardino (in conformità ai criteri stabiliti dall'Ente gestore dei rifiuti), si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo.
2. La riduzione per compostaggio domestico compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, redatta su modelli predisposti dall'ufficio tributi, nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione. La riduzione tariffaria decorre dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni per usufruire dell'agevolazione.
5. Al modello di riduzione, dovrà essere allegata: - copia del contratto di concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera, rilasciato dal gestore oppure, nel caso vengano utilizzate attrezzature analoghe, copia del certificato di idoneità delle attrezzature private rilasciato dal gestore del servizio; - copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.
6. In mancanza di presentazione della dichiarazione suddetta, l'agevolazione non può trovare applicazione.
7. Qualora vengano meno le condizioni per usufruire dell'agevolazione, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
8. Il Comune/Soggetto Gestore in ogni tempo potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di verificare la reale pratica di compostaggio. Qualora a seguito della verifica si accerti il venir meno della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dall'anno di applicazione della riduzione non dovuta, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per l'omessa denuncia.

ARTICOLO 26 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 40%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, alle aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrenti, che vengono utilizzati per un periodo inferiore a 180 giorni nel corso dell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ARTICOLO 27 CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 90% del tributo.

ARTICOLO 28 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI C.660 L.147/2013

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 19, del D.L. 201/2011 si applicano le seguenti riduzioni/esenzioni:
 - a) esenzione totale per i locali del Municipio e della sede dell'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane;
 - b) esenzione totale per i locali e le aree adibiti a scuole riconosciute paritarie;
 - c) esenzione totale per i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
2. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 28 TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a Tassa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; in caso di occupazione superiore ai 183 giorni nell'anno solare è dovuta la Tassa annuale. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. La Tassa applicabile è determinata rapportando a giorno la Tassa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 30%, commisurandola per ciascun metro di superficie utile occupata.
3. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tassa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. Per le utenze che non sono tenute al pagamento del canone di cui al precedente comma 3, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui presente Regolamento.

ARTICOLO 29 DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ARTICOLO 30 RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.
2. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Qr/Qt$, dove:
 - Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot X \cdot Sr$ con:
 - Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr è la superficie di riferimento.
4. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50 % (cinquanta per cento) della quota variabile della tariffa.
5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del **31 gennaio dell'anno solare successivo** a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ARTICOLO 31 MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della Tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della Tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

ARTICOLO 32 SCUOLE STATALI

1. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del d.l. n. 248/2007 (convertito dalla l. n. 31/2008).
2. La somma attribuita al Soggetto affidatario ai sensi del comma Precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa.

ARTICOLO 33 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale sull'importo del tributo comunale.

ARTICOLO 34 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti;
 - dall'occupante a qualsiasi titolo, nel caso di non residenti;
 - dal proprietario dell'immobile, per utilizzo di durata inferiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, ovvero in caso di richiesta di accollo.
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta;
 - c) dal Gestore dei servizi comuni per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati;
 - d) dall'amministratore del condominio per le utenze condominiali.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. I termini per la presentazione sono fissati dalla norma art. 1 comma 685 della L. 147/2013 (30 giugno anno successivo).
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

ARTICOLO 35 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o fine il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) la generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche:

- a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) la generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società (con indicazione dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f) la data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
 7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 8. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Fabriano, o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o via PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
 9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
 11. In occasione di iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza il soggetto che richiede la residenza deve presentare contestualmente anche la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti ed indicare, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica, i dati identificativi catastali dell'abitazione.

ARTICOLO 36 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.

La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
- b) i dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 37 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) il riferimento alla richiesta di servizio;
 - b) il codice utente ed il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

ARTICOLO 38 MODALITA' PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta

- b) i dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 39 MODALITA' DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

ARTICOLO 40 MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TARI

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione;
2. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
3. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
4. In nessun caso possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

5. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo, di norma almeno due rate a scadenza semestrale, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n° 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n° 444/2019.
6. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della Legge 27/12/2013, n° 147 e dall'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016 n° 193, convertito dalla Legge 01/12/2016 n° 215.

ARTICOLO 41 GRATUITA' DEL PAGAMENTO

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

ARTICOLO 42 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'Ente procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 160/2019.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, o da soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

ARTICOLO 43 PERIODICITA' DELLA RISCOSSIONE

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità

- ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
 3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

ARTICOLO 44 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

ARTICOLO 45 MODIFICA TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale e salva ratifica da parte del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento del tributo possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento, quando si verificano:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

ARTICOLO 46 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla scadenza, il soggetto passivo può regolarizzare tardivamente il pagamento dell'imposta dovuta, applicando una sanzione ridotta e gli interessi come previsti dalla procedura del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997 e ss. mm. ii..

2. Su richiesta del contribuente è concesso il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione del debito d'imposta pagato in ritardo.
3. Il versamento di quanto dovuto a titolo di ravvedimento (tributo, sanzione e interessi) deve essere effettuato con mod. F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo.
4. L'istituto del ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di omessa dichiarazione, sempre che la regolarizzazione della posizione avvenga entro 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Per le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi, nonché per la modalità del versamento del dovuto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi precedenti.
5. L'istituto del ravvedimento operoso è ammissibile purché la relativa violazione non sia stata già accertata.

ARTICOLO 47 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento che non consenta la rilevazione delle superfici, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

ARTICOLO 48 ACCERTAMENTI

1. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti, nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
2. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Corte di Giustizia Commissione Tributaria, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Il contribuente che riceve l'atto di accertamento può chiedere, con apposita istanza, il pagamento rateale ai sensi del Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali.
5. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza dell'atto impositivo che stabilisce l'ammontare del debito e comunque prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva.

ARTICOLO 49 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

ARTICOLO 50 DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune quesiti sull'interpretazione delle norme tributarie, con le modalità ed i termini di cui al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria.

ARTICOLO 51 PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) i dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

ARTICOLO 52 CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:

- a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
 3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
 5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

ARTICOLO 53 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997.
8. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ARTICOLO 54 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. I versamenti ordinari relativi al tributo non devono essere eseguiti quando l'importo annuale complessivamente dovuto risulta inferiore ad euro 6,00.
2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, escluse le sanzioni amministrative e gli interessi, non superi l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

ARTICOLO 55 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, o alla compensazione con il tributo dovuto al Comune stesso a titolo di TARES – TARI, qualora richiesto dal contribuente. Non è consentita l'autocompensazione.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

ARTICOLO 56 MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso:
 - a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

ARTICOLO 57 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.